

Decreto ministeriale recante la compatibilità ambientale del programma dei lavori per l'esecuzione di rilievi geofisici tramite la tecnica c.d. *air-gun* su due distinte porzioni del mare Adriatico

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 4 agosto 2016, n. 9073 - Stanizzi, pres., Mameli, est. - Regione Puglia (avv.ti Di Lecce e Liberti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Decreto ministeriale recante la compatibilità ambientale del programma dei lavori per l'esecuzione di rilievi geofisici tramite la tecnica c.d. *air-gun* su due distinte porzioni del mare Adriatico prospicienti le coste della Regione Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise - Permesso di Prospezione.

(Omissis)

FATTO

In data 8 agosto 2011 la Società Spectrum (Spectrum) Geo Ltd ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora innanzi MATTM) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, acquisita al protocollo DVA-2011-20236, relativamente al programma dei lavori collegato alle istanze di rilascio dei Permessi di Prospezione di 1 B.P.-SP e di 1 F.P.-SP per l'esecuzione di rilievi geofisici tramite la tecnica c.d. *air-gun*, nel mare Adriatico, nelle aree prospicienti le coste della Regione Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Il progetto di cui all'istanza riguarda l'effettuazione di prospezioni geofisiche consistenti nell'acquisizione di linee sismiche a riflessione 2D con singolo passaggio, con energizzazione del tipo *air gun*, per uno sviluppo complessivo di 8.134 km.

L'area interessata si colloca al di fuori della fascia di tutela di cui all'art. 6 comma 7 del D.lgs. 152/2006.

Con DGR n. 2857 del 20 novembre 2011 la Regione Puglia esprimeva parere sfavorevole in relazione al progetto.

Con parere n. 1033 del 7 settembre 2012 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, al termine dell'istruttoria tecnica di competenza, esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale.

Con nota DVA-2012-28116 del 21 novembre 2012 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM richiedeva chiarimenti in merito al quadro prescrittivo del predetto parere.

La Commissione quindi, parere n. 1210 del 19 aprile 2013, pur valutando la specificità del progetto in esame, ha rimodulato, sostituendolo, il quadro prescrittivo del precedente parere n. 1033 del 7 settembre 2012.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota 11535 del 19 aprile 2013 esprimeva parere favorevole condizionato al nel rispetto delle prescrizioni ivi elencate.

A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti da parte della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, la Commissione esprimeva il parere integrativo n. 1258 del 14 giugno 2013 che sostituiva tutti i precedenti pareri. Pare utile evidenziare che nel suddetto parere la Commissione valutava che *“il programma dei lavori per le istanze prevede esclusivamente l'esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D”* e che *“il progetto proposto ha carattere temporaneo, inferiore a 4 mesi di durata e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra sia in mare, né permanente né temporaneo”*.

Con DGR n. 1292 del 9 luglio 2013 la Regione Puglia ribadiva il proprio parere negativo sul progetto presentato.

Nel corso dell'istruttoria, con nota del 14.11.2013 prot. 0050421/GAB, il Gabinetto del Ministro richiedeva ulteriori approfondimenti tecnici, all'esito dei quali la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS formulava il parere integrativo n. 1402 del 20 dicembre 2013.

Con nota prot. DVA-2014-0014504 del 15 maggio 2014 la Direzione Generale per le Valutazioni

Ambientali del MATTM richiedeva alla Commissione di approfondire alcuni aspetti comuni a diversi progetti di permessi di ricerca di idrocarburi, ed in particolare quelli relativi agli impatti cumulativi e alle misure di mitigazione sulla cetofauna.

Con parere n. 1571 del 18 luglio 2014 la Commissione Tecnica si esprimeva in relazione ai profili di cui alla predetta richiesta, confermando per il resto i contenuti dei pareri precedenti.

A seguito della nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro del 20 novembre 2014 con cui si chiedeva di valutare l'opportunità di un riesame di carattere metodologico dei quadri prescrittivi, la Commissione Tecnica si esprimeva con il parere n. 1669 del 28 novembre 2014 che sostituiva integralmente e conclusivamente il quadro prescrittivo.

Sulla scorta dell'articolata istruttoria tecnica sopra descritta il Ministero adottava il decreto n. 103 del 3 giugno 2015 con cui dichiarava la compatibilità ambientale del progetto, assentendo le attività di prospezione nelle aree definite seppur subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni.

Avverso tale decreto la Regione Puglia proponeva il ricorso indicato in epigrafe.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Si costituivano altresì la Regione Abruzzo e la società controinteressata.

Spiegava inoltre intervento *ad adiuvandum* il Touring Club Italiano.

Rinviate al merito l'istanza cautelare, le parti depositavano memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni.

Nel frattempo il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015 n. 208, recante tra l'altro la modifica dell'art. 6 comma 17 del D.lgs. 152/2006, riparametrava l'area del progetto, in minima parte interferente con le aree di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, confermando la prosecuzione del procedimento "*relativamente alla rimanente parte dell'area dell'istanza in quanto compatibile con quanto disposto dalla citata normativa ambientale*" (cfr. nota MISE del 29 gennaio 2016, Reg. n. 2472 con riferimento all'Istanza di Permesso di Prospezione d 1 F.P.-SP e nota MISE del 29 gennaio 2016, Reg. n. 2479 con riferimento all'istanza di Permesso di Prospezione "d 1 B.P.-SP).

Indi all'udienza pubblica dell'11 maggio 2016 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1) Prima di scrutinare il merito del ricorso proposto dalla Regione Puglia, il Collegio deve affrontare alcune questioni preliminari eccpite dalla difesa della società controinteressata.

1.1) Come risulta dalla narrativa, si è costituita nel presente giudizio, in data 23 febbraio 2016, anche la Regione Abruzzo, che ha dichiarato di essere cointeressata rispetto al ricorso introduttivo e di avere già impugnato lo stesso decreto ministeriale con autonomo ricorso rubricato al numero RG 10830/2015 (depositato in data 21 settembre 2015), riportandolo integralmente nell'atto di costituzione.

Va rilevato che il ricorso RG 10830/2015 è stato già definito con la sentenza n. 14075 del 15 dicembre 2015, che ha dichiarato inammissibile il gravame per mancata notificazione alla società controinteressata.

A fronte di tale statuizione l'atto di costituzione nel presente giudizio della Regione Abruzzo deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*.

1.2) Con atto depositato in data 6 novembre 2015 è intervenuto *ad adiuvandum* nel giudizio il Touring Club Italiano, con posizione totalmente adesiva alle deduzioni formulate dalla Regione Puglia con l'atto introduttivo del giudizio.

Stante la natura dell'intervento il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'ammissibilità dello stesso, considerata l'infondatezza del ricorso introduttivo, per le ragioni di seguito illustrate.

2) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) difetto di istruttoria; omesso richiamo di un parere rilevante del procedimento: il decreto impugnato ometterebbe di richiamare la DGR 1292 del 9 luglio 2013, facendo, invece, esclusivo riferimento alla precedente DGR 2857 del 20 novembre 2011;

II) eccesso di potere; contraddittorietà, difetto di istruttoria; travisamento, abnormità procedimentale: i tre pareri resi dalla Commissione Tecnica non avrebbero fornito adeguate risposte alle osservazioni formulate, tra l'altro, dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.lgs. 152/2006. In particolare:

II.a) quanto al parere della Commissione n. 1258 del 14 giugno 2013: la Commissione avrebbe ritenuto non pertinenti le osservazioni della Regione in quanto inerenti alle successive fasi di esplorazione e coltivazione, quando, invece, il Comitato regionale VIA avrebbe evidenziato che l'attività di ricerca idrocarburi non può essere slegata dalle successive e future fasi. Risulterebbero carenti le valutazioni della Commissione anche in relazione alla reclamata valutazione unitaria dell'opera che coinvolge tutti i tipi di impatto che produce l'opera, oltre che le fasi e le aree geografiche. Inoltre il parere fornirebbe controdeduzioni insufficienti rispetto a quanto evidenziato dal Comitato in ordine agli impatti cumulativi, all'invito a ridurre le operazioni inquinanti di cui alla Convenzione di Barcellona, all'osservanza della Direttiva 2008/56/CE quanto al principio di precauzione, al rapporto di ISPRA del 2012 che rileva l'assenza di una sufficiente conoscenza degli impatti legati alle indagini sull'ambiente marino. La Commissione avrebbe poi ritenuto opportuna l'istituzione di un tavolo tecnico che, tuttavia, non sarebbe stato mai istituito;

II.b) quanto al parere della Commissione n. 1571 del 18 luglio 2014: lo stesso non fornirebbe adeguate risposte alla questione degli impatti cumulativi.

II.c) quanto al parere della Commissione n. 1669 del 28 novembre 2014: il parere sarebbe carente quanto alle valutazioni di affidabilità e sicurezza della tecnologia air gun;

II.d) quanto alle prescrizioni contenute nel decreto impugnato: le misure di mitigazione previste nel decreto sarebbero di difficile realizzazione e non troverebbero sostegno in un controllo pieno ed efficace;

III) violazione dell'art. 5 del D.lgs. 152/2006 - violazione del principio della valutazione di impatto ambientale cumulativa: la ricorrente deduce che gli effetti ambientali dovrebbero essere valutati in relazione a tutte le aree esplorative. Evidenzia che nel mese di giugno 2015 sono stati assunti 10 decreti che hanno formalizzato con esito positivo le procedure di valutazione ambientale per altrettante istanze per permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica air gun, prevalentemente nel medio e basso Adriatico. Tale tecnologia, come rilevato dalla giurisprudenza, sarebbe in

grado di produrre negli organismi marini forti squilibri;

IV) omessa valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero: tenuto conto che la Croazia ha un programma di ricerca e produzione di idrocarburi, l'Albania dispone di diverse piattaforme offshore e la Grecia ha attuato il piano di estrazione petrolifera nell'Adriatico, tali Paesi avrebbero dovuto partecipare al procedimento;

V) violazione del principio di precauzione: la tecnica dell'air gun consiste nello sparare nei fondali marini raffiche di aria compressa allo scopo di ottenere onde riflesse dalle quali ricavare dati utili a ricostruire la composizione del sottosuolo ai fini dell'attività di ricerca di idrocarburi in mare. A dimostrazione della pericolosità della tecnica suddetta la ricorrente evidenzia che nell'iter di approvazione della L. 68/2015 sui delitti contro l'ambiente era stato proposto un emendamento che introduceva il divieto di esplosioni in mare con la tecnica air gun, poi stralciato in sede di approvazione finale della legge. I progetti sarebbero comunque potenziali fonti di danni alla fauna marina nonché sarebbero incompatibili con la presenza nei fondali marini delle affondate "navi dei veleni" nonché con gli ordigni bellici inesplosi e determinerebbero danni alla pesca. Infine vi sarebbe un bilancio negativo del rapporto costi/benefici, posto che il petrolio esistente nell'Adriatico è di scarsa qualità;

VI) violazione della Direttiva 2008/56/CE recepita con il D.lgs. 190/2010: tale normativa avrebbe come obiettivo quello della tutela dell'ambiente marino anche dall'inquinamento acustico sottomarino. La relazione di ISPRA – acquisita al procedimento – attesterebbe il rischio per le specie marine dell'esposizione a rumori molto forti derivanti dalle attività di prospezione geofisiche;

VII) violazione della Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: pur riguardando tale normativa le attività estrattive, la stessa raccomanderebbe di valutare gli impatti fin dalle prime fasi di ricerca;

VIII) carenza di istruttoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e insufficiente motivazione del parere prot. 11535 del 19 aprile 2013 e del parere prot. 14946 del 16 giugno 2014: tale parere si esprime favorevolmente in relazione alla prima fase del programma, ma prescriverebbe l'immediata sospensione dei lavori laddove durante le indagini sismiche dovessero evidenziarsi presenze archeologiche sui fondali. Ciò dimostrerebbe un'insufficiente istruttoria quanto alla presenza di reperti archeologici sui fondali interessati dalle attività;

IX) impugnativa dell'art. 38 comma 1 bis della L. 133/2014: la Regione ricorrente evidenzia di aver impugnato davanti alla Corte Costituzionale la disposizione richiamata relativa al procedimento per il rilascio del titolo concessorio unico alle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi, nella parte in cui non prevede la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata.

3) Prima di affrontare l'esame delle censure dedotte e sopra riportate, il Collegio reputa opportuno precisare, in punto di fatto, seppur sinteticamente, il contenuto del progetto di cui al provvedimento impugnato, e le relative caratteristiche, rilevanti sotto il profilo giuridico.

3.1) La società proponente il progetto non è una società petrolifera; la sua attività è esclusivamente rivolta all'acquisizione e all'interpretazione di dati geofisici.

Il progetto, riferibile alla tipologia di cui al punto 7 dell'allegato II parte II del D.lgs. 152/2006 (progetti di competenza statale relativi a "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare"), riguarda l'effettuazione di prospezioni geofisiche consistenti nell'acquisizione di linee sismiche a riflessione 2D.

L'area interessata ha una distanza minima dalle coste della Regione Puglia oltre le 12 miglia marine e ricade totalmente all'esterno delle aree di divieto di cui all'art. 2 comma 3 lett. h) del D.lgs. 128/2010.

L'attività proposta ha carattere temporaneo, circoscritta all'arco temporale inferiore a quattro mesi, e non prevede la realizzazione di opere permanenti sia a mare sia a terra.

Il progetto in questione non riguarda né la ricerca di idrocarburi né, tanto meno, l'estrazione e coltivazione degli stessi. Il Collegio ritiene di precisare tale dato alla luce della facile tendenza (talvolta riscontrabile nella prospettazione argomentativa della Regione ricorrente) a confondere l'attività di prospezione con quella di ricerca, che sono, in realtà, nettamente distinte sia su un piano fattuale sia sotto un profilo giuridico.

Con la prima infatti si intende la "attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino" (cfr. art. 2 lett. g del DM 4 marzo 2011 e art. 2 lett. b del DM 25 marzo 2015), mentre con la seconda si fa riferimento a "l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99" (cfr. art. 2 lett. h DM 4 marzo 2011 e art. 2 lett. c del DM 25 marzo 2015).

Le attività di prospezione sono soggette ad autorizzazione mediante il titolo non esclusivo, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 9/1991. Il permesso di ricerca, rilasciato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 9/1991, è un titolo esclusivo della durata di sei anni rinnovabile.

3.2) Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che nessun rilievo nella presente controversia ha la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione in relazione all'art. 38 del D.L. n. 133/2014, che disciplina il titolo concessorio unico per le attività di coltivazione. Come sopra precisato il progetto di cui al decreto impugnato riguarda

invece esclusivamente attività di ricerca sismica.

4) Venendo all'esame nel merito del gravame, la Regione Puglia deduce l'illegittimità dell'istruttoria condotta, che ridonderebbe sul decreto impugnato, per una pluralità di motivi incentrati sulla violazione di legge e dei principi che presidiano la tutela ambientale.

5) Il ricorso proposto, come sopra anticipato, non è meritevole di accoglimento.

5.1) Va innanzi tutto rilevato (I motivo di gravame) che l'omesso riferimento, nel decreto impugnato, alla DGR n. 1292 del 9 luglio 2013, non è idoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento gravato per le ragioni di seguito illustrate. La DGR 1292/2013 (non richiamata nel decreto) si limita a ribadire il parere sfavorevole già espresso con riferimento al progetto presentato dalla controinteressata, non apportando nessun nuovo elemento di giudizio.

Va peraltro rilevato che la DGR 1292/2013 indica erroneamente il progetto della controinteressata come "Permesso di Ricerca idrocarburi" anziché come "Permesso di Prospezione" geologica.

In relazione alla DGR 2857/2011, con cui la Regione Puglia ha espresso il proprio parere negativo, il provvedimento gravato dà conto che le relative motivazioni sono state esaminate nel parere della Commissione Tecnica n.1258/2013, che, effettivamente, si sofferma analiticamente sui rilievi formulati dalla Regione, in relazione ai quali la Commissione stessa ha motivatamente preso posizione, con diffuse argomentazioni.

In ogni caso, rilevato che il provvedimento impugnato costituisce un atto della fase sub-procedimentale di VIA di competenza statale, disciplinata dagli artt. 10, 25 e 26 del D.lgs. 152/2006, è stato condivisibilmente osservato che il parere regionale è reso ai soli fini istruttori e non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di "un potere di codecisione della Regione" (a differenza di quanto, invece, previsto nei cc.dd. procedimenti di autorizzazione unica, in relazione ai quali opera la c.d. "intesa forte" della Regione) (cfr. Cons. Stato sez. VI 5 maggio 2016 n. 1779).

6) Con il secondo motivo di ricorso la Regione deduce l'illegittimità dei pareri assunti dalla Commissione Tecnica. Le censure dedotte ridondano sui motivi di gravame dal III al VII, articolati in relazione al decreto impugnato. Le doglianze pertanto possono essere esaminate unitariamente, al fine di una più agevole ed economica trattazione.

Deve d'altro canto evidenziarsi che con il parere n.1669 del 28 novembre 2014, assunto a seguito delle richieste di chiarimenti da parte del Ministero, la Commissione Tecnica ha sostituito integralmente il quadro prescrittivo precedentemente indicato nei pareri n. 1571 del 18 luglio 2014 e n. 1258 del 14 giugno 2013. Il parere n. 1669/2014 si pone quindi quale atto conclusivo dell'istruttoria tecnica. I pareri resi dalla Commissione costituiscono inoltre parte integrante del decreto ministeriale.

Tale dispiegarsi del procedimento consente quindi di scrutinare congiuntamente gli identici motivi di gravame diretti ora verso i pareri della Commissione ora verso il decreto del Ministero.

6.1) Va preliminarmente osservato che i pareri della Commissione costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnica. Come tali soggiacciono ad un sindacato giurisdizionale "debole", nei limiti *ab externo* rilevabili della palese irragionevolezza, contraddittorietà o superficialità.

Ciò precisato, la Regione ricorrente contesta l'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione nonché il decreto impugnato in relazione:

- alla necessità di considerare il progetto anche tenendo conto delle successive fasi di esplorazione e coltivazione;
- alla mancata valutazione degli impatti cumulativi;
- alla violazione del principio di precauzione;
- alla mancata valutazione dell'impatto sull'ambiente marino;
- alla mancata valutazione dell'impatto trasfrontaliero del progetto;
- alla (non) affidabilità e sicurezza della tecnologia air gun, che determinerebbe potenziali danni o pericolo per la fauna, per i reperti archeologici presenti nei fondali, per l'attività di pesca, nonché sarebbe incompatibile con la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi e con le c.d. "navi dei veleni";
- alla non corretta valutazione del rapporto costi/benefici, posto che il petrolio esistente nell'Adriatico sarebbe di scarsa qualità;

Inoltre la Regione lamenta la mancata attivazione del tavolo tecnico, la cui istituzione era stata ritenuta opportuna dalla Commissione.

6.2) A tale ultimo proposito va rilevato che nel parere n. 1258 del 14 giugno 2013 la Commissione, in considerazione della crescente attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani, ha ritenuto opportuno suggerire l'istituzione di un tavolo tecnico "permanente", con la partecipazione di MATTM, MISE, società operanti nel settore della ricerca e prospezione di idrocarburi e di enti di ricerca, "*per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini*". Nel parere n. 1669 del 28 novembre 2014, conclusivo dell'attività istruttoria, la Commissione ha ritenuto che, fino all'istituzione del predetto tavolo tecnico, fosse possibile, con la corretta analisi dei dati provenienti dal biomonitoraggio, realizzare la fase preliminare di studio e pianificazione nell'ottica del principio di massima precauzione. Inoltre ha valutato che il nuovo quadro prescrittivo, disposto con il medesimo parere, pur in assenza del tavolo tecnico, prevedesse misure idonee per corrispondere al principio di massima precauzione possibile con riguardo sia all'utilizzo dell'air gun sia all'adozione di puntuali procedure di mitigazione.

Ciò rilevato, il Collegio osserva che – fin dal proposito iniziale – il suggerimento dell’istituzione di un tavolo tecnico non è stato posto quale ulteriore e necessario apporto istruttorio della procedura in discussione; indicativo in tal senso che si tratti di un tavolo “permanente” la cui attività di studio non è quindi legata al progetto di cui si discute. In ogni caso le prescrizioni dettate nel parere n. 1669 e recepite nel decreto VIA prevedono attività di monitoraggio *ante operam*, in corso d’opera e *post operam* i cui esiti devono essere comunicati alle autorità competenti.

Non si ritiene pertanto di poter dedurre, dalla mancata istituzione del più volte richiamato “tavolo”, una carenza nell’istruttoria sotto il profilo tecnico.

6.3) In relazione all’asserita incompletezza dell’istruttoria sotto i profili indicati al precedente punto 6.2) deve rilevarsi che l’esame dei pareri, resi all’esito di un procedimento particolarmente articolato, caratterizzato da numerose richieste di chiarimenti da parte del Ministero competente, smentisce che vi siano stati profili non compiutamente esaminati e adeguatamente valutati sotto il profilo tecnico.

In particolare:

- quanto all’omessa valutazione unitaria dell’attività di ricerca e delle fasi successive, il rilievo della Regione appare apodittico e generico, muovendo da una sorta di assioma di principio che postula la necessaria unitarietà delle diverse fasi. In realtà tali diverse fasi corrispondono ad attività di natura profondamente differente (cfr. quanto precisato al punto 3.1), anche quanto all’impatto sull’ambiente, a loro volta disciplinate in modo diverso a livello normativo, in relazione alla procedura volta al rilascio dei rispettivi titoli autorizzatori. Correttamente quindi la Commissione ha rilevato non pertinenti le osservazioni della Regione, in quanto afferenti alla successiva ed eventuale fase di coltivazione degli idrocarburi e non attinente quindi con il progetto presentato, riguardante la sola acquisizione di dati geofisici.

- quanto alla carente valutazione in ordine agli impatti cumulativi e alla violazione dell’art. 5 del D.lgs. 152/2006, va osservato che nei pareri rilasciati (si veda in particolare il parere conclusivo n. 1669/2014) la Commissione dedica un apposito capitolo di approfondimento al tema, arrivando a concludere che i medesimi debbano essere esclusi *“in quanto, come previsto nel quadro prescrittivo, l’indagine sismica sarà unica per aree omogenee. A tal riguardo nel quadro prescrittivo del parere viene vietata la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un’adeguata via di fuga ai mammiferi marini (così come già ribadito anche nel rapporto ISPRA 2012)”*. Inoltre sempre al fine di prevenire impatti cumulativi nell’area di indagine, *“il quadro prescrittivo ha previsto il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna”*. E’ stato altresì precisato che, *“limitatamente ai permessi di ricerca 2D, se in futuro dovesse risultare necessario effettuare una ulteriore campagna di approfondimento geofisico del tipo 3D dovrà essere attivata una nuova procedura di valutazione ambientale”*. E ancora *“per minimizzare qualsiasi interferenza o impatto cumulativo dovuto alla simultaneità delle operazioni all’interno di due aree adiacenti assegnate allo stesso Proponente, è stata prevista l’esecuzione del rilevamento impiegando un’unica nave di acquisizione e quindi un’unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati alla generazione di più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area”*.

Infine, nel caso in cui uno o più titoli minerari vengano rilasciati con una tempistica tale che renda possibile effettuare i lavori nello stesso periodo in cui si svolgerà l’attività di prospezione geofisica proposta, il quadro prescrittivo del citato parere impegna il Proponente a prendere contatti con il possibile altro operatore per redigere un cronoprogramma delle operazioni che ne escluda la simultaneità ed inoltre il medesimo quadro prescrittivo impone al Proponente di effettuare la verifica dei titoli minerari rilasciati nei dintorni al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che ne escluda la simultaneità, con la conseguente esclusione della possibilità di effettuazione simultanea di indagini sismiche in aree adiacenti, che sarebbero inopportune sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista tecnico, in quanto le diverse energizzazioni creerebbero problemi alla propagazione del segnale acustico, generando delle interferenze tra i segnali (effetti di risonanza, amplificazione del rumore, etc.) rendendo così di fatto il rilievo poco attendibile.

Ora, a fronte di tali diffuse argomentazioni in ordine a valutazioni e a misure imposte per escludere il rischio di impatti cumulativi, le censure sollevate dalla Regione Puglia in punto di carenza di istruttoria non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento.

- quanto alla mancata valutazione dell’impatto transfrontaliero, così come dedotta la censura appare generica e come tale inammissibile, tenuto conto di quanto già rilevato in relazione al tema della valutazione degli impatti cumulativi;

- quanto alla violazione del principio di precauzione in relazione alla tecnica air gun prevista dal progetto, il Collegio innanzi tutto rileva che le censure così come dedotte si presentano generiche e non forniscono, al di là di una chiara contrarietà aprioristica all’utilizzo di detta tecnologia, elementi utili a sostenere le argomentazioni esposte. Al riguardo va di contro rilevato, considerato che si è al cospetto dell’esercizio di discrezionalità tecnica, che l’analisi del decreto e degli atti ad esso presupposti conduce a riscontrare un’accurata valutazione da parte della CTVA dei potenziali rischi riconnessi all’intervento, consistente, peraltro, in una mera attività di ricerca geofisica (con esclusione, quindi, di qualsiasi attività di “perforazione del fondale marino” o di realizzazione di opere permanenti), e tale rilievo trova, del resto, conferma anche nell’imposizione – nel corpo dello stesso decreto – di copiose misure precipuamente volte non solo a minimizzare l’impatto ambientale ma anche a stabilire un continuo monitoraggio (*ante operam*, in corso d’opera e *post*

operam) e un costante controllo delle eventuali ricadute dell'utilizzo della tecnica air gun sulla fauna marina e, più in generale, sull'habitat "specifico dell'areale di crociera proposto", da effettuare, tra l'altro, in collaborazione con il Ministero vigilante e l'ISPRA.

A fronte delle motivate valutazioni di cui ai pareri e alle numerose prescrizioni di dettaglio imposte dai pareri stessi e dal provvedimento del Ministero la Regione non ha addotto elementi concreti per sostanziare l'asserita violazione del principio di precauzione, assumendo di fatto una posizione che, lungi dall'individuare soluzioni alternative (a dimostrazione di una carente istruttoria), condurrebbe nella sostanza al divieto *tout court* delle attività di cui al progetto in questione.

Quanto poi alle affermazioni circa l'incompatibilità dell'utilizzo della tecnica air gun con la presenza delle c.d. navi dei veleni, di reperti archeologici, e con gli ordigni bellici inesplosi nonché circa i possibili danni alla pesca, il Collegio rileva che le relative doglianze sono espresse in termini ipotetici e probabilistici, come tali non idonee a superare il vaglio giurisdizionale.

Infine con riferimento al VII motivo di ricorso con cui si deduce la violazione della Direttiva 2013/30/UE, come riconosciuto dalla stessa Regione la Direttiva riguarda le attività estrattive. La raccomandazione in ordine alla valutazione degli impatti fin dalle fasi di ricerca è stata correttamente attuata dalla Commissione, secondo quanto sopra già esposto.

Quanto alla mancata valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e alla violazione della Direttiva 2008/56/CE, dedotto con il VI motivo di gravame, il Collegio osserva che anche tale profilo è stato oggetto specifico di approfondimento da parte della Commissione e proprio considerando anche tale tema sono state previste specifiche misure prescrittive. In particolare viene introdotto l'obbligo di esecuzione del biomonitoraggio e di un piano di monitoraggio bioacustico preventivo e successivo alla crociera sismica, con la previsione che il piano preventivo debba consentire di definire le strategie di mitigazione da adottare nel corso delle operazioni di air gun; è stata definita una zona di esclusione/area di sicurezza, attorno alla sorgente di rumore per l'individuazione del rischio potenziale per i mammiferi marini suddivisa in due aree di cui una per il danno fisico e una più esterna per il disturbo potenziale; sono stati indicati precisi parametri di misurazione acustica per suddividere l'area di sicurezza.

Il contenuto del quadro prescrittivo appare quindi adeguatamente costruito al fine di prevenire impatti sull'ambiente marino.

- quanto all'asserito rapporto negativo tra costi e benefici dell'attività in relazione alla scarsa qualità del petrolio nell'Adriatico, la censura non appare pertinente posto che, come più volte ricordato, non si tratta di un progetto di estrazione e coltivazione di idrocarburi, ma di ricerca sismica;

- quanto, infine, alla censura secondo cui le misure di mitigazione previste nel decreto sarebbero di difficile realizzazione e non troverebbero sostegno in un controllo pieno ed efficace (motivo II.d), la censura così come articolata appare generica, e pertanto inammissibile, considerato che la Regione ricorrente si limita a far riferimento a quanto contenuto nell'ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Sea) senza tuttavia dedurre specifici argomenti idonei a sostenere la doglianza con riferimento alle concrete prescrizioni dettate, in relazione alle quali, è bene comunque evidenziare, il decreto impone dettagliate verifiche di ottemperanza in capo alle Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente, Ministero dei beni e delle Attività Culturali, ISPRA).

6.4) In sintesi quindi i motivi di gravame dal II al VII non meritano accoglimento.

6.5) In relazione all'VIII motivo di diritto con cui si deduce la carenza di istruttoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'insufficiente motivazione del parere prot. 11535 del 19 aprile 2013 e del parere prot. 14946 del 16 giugno 2014 (quest'ultimo non prodotto) in quanto si esprimerebbe favorevolmente in relazione alla prima fase del programma, ma sottovaluterebbe di considerare l'esistenza di reperti archeologici, il Collegio osserva che il parere favorevole è condizionato a prescrizioni che impongono di comunicare alle Soprintendenze Archeologiche competenti l'eventuale rinvenimento di materiale di interesse archeologico. Tali prescrizioni, ad avviso del Tribunale, non possono ritenersi indice di una carenza istruttoria, ma piuttosto di un punto di equilibrio tra la tutela dei eventuali beni archeologici e l'esercizio dell'attività oggetto del progetto in questione, posto che non potrebbe che essere sproporzionata e diseconomica la richiesta di una preventiva verifica o mappatura della presenza di reperti sui fondali, che, nella realtà, potrebbero non avere alcuna interferenza né subire alcun pregiudizio dall'esecuzione degli interventi previsti.

7. Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)